



CITTA' DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Presa d'atto e valutazione della proposta di perimetrazione e delle norme di salvaguardia del Parco Nazionale degli Iblei redatta in sede di tavolo istituzionale provinciale di concertazione (Proposta di deliberazione di G.M. n. 501 del 26.11.2010).	N. 98 Data 02.12.2010
---	--

L'anno duemiladieci addì due del mese di dicembre alle ore 18.35 seguenti, nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione urgente di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) CALABRESE ANTONIO (D.S.)	X		16) LA TERRA RITA (P.R.I.)		X
2) LA ROSA SALVATORE (U.D.C.)	X		17) BARRERA ANTONINO (D.S.)		X
3) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)	X		18) AREZZO DOMENICO (CITTA')	X	
4) DI PAOLA ANTONIO (Gruppo Misto)		X	19) LAURETTA GIOVANNI (D.S.)	X	
5) FRISINA VITO (Gruppo Misto)		X	20) CHIAVOLA MARIO (A.N.)	X	
6) LO DESTRO GIUSEPPE (Gruppo Misto)		X	21) DIPASQUALE EMANUELE (F.I.)	X	
7) SCHININA' RICCARDO (D.S.)	X		22) CAPPELLO GIUSEPPE (RAG. SOPRATTUTTO)	X	
8) AREZZO CORRADO (U.D.C.)	X		23) PLUCHINO EMANUELE (F.I.)	X	
9) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)	X		24) FRASCA FILIPPO (ALLENZA POPOLARE.)	X	
10) ILARDO FABRIZIO (F.I.)		X	25) ANGELICA FILIPPO (RG. POPOLOARE.)		X
11) DISTEFANO EMANUELE (F.I.)	X		26) MARTORANA SALVATORE (ITALIA DEI VALORI)		X
12) FIRRINCIELI GIORGIO (U.D.C.)	X		27) OCCHIPINTI MASSIMO (A.N.)	X	
13) GALFO MARIO (DIPASQUALE SINDACO)	X		28) FAZZINO SANTA (DIPASQUALE SINDACO)	X	
14) LA PORTA CARMELO (M.D.L.- LA MAR.)	X		29) DI NOIA GIUSEPPE (MASS. PER RG)	X	
15) MIGLIORE VITA (LAIC.SOC.RAD.LIB.)	X		30) DISTEFANO GIUSEPPE (M.D.L.- LA MARGIL)		X
PRESENTI	21		ASSENTI	9	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente consigliere Salvatore La Rosa il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Benedetto Buscema, dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del VII Settore Arch. Ennio Torrieri sulla deliberazione di G.M. n. 501 del 26.11.2010

Ragusa, li 17.11.2010

Il Dirigente del VII Settore
f.to Arch. Ennio Torrieri

Parere..... in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione della Giunta n. del di proposta al Consiglio.

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, li

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li

Parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo della legittimità sulla deliberazione di G.M. n. 501 del 26.11.2010

Ragusa, li 24.11.2010

Il Segretario Generale
f.to Dott. Benedetto Buscema

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione n. 501 del 26.11.2010 con la quale la Giunta Municipale propone al Consiglio comunale la presa d'atto e la valutazione della proposta di perimetrazione e delle norme di salvaguardia del Parco Nazionale degli Iblei, redatta in sede di tavolo istituzionale provinciale di concertazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Dirigente del Settore VII, Arch. Ennio Torrieri sulla regolarità tecnica e dal Segretario Generale Dott. Benedetto Buscema in ordine alla legittimità;

Visto il parere favorevole espresso dalla 2^a Commissione consiliare "Assetto del Territorio" in data 30.11.2010;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Consigli di Circoscrizione "Ragusa Centro" in data 02.12.2010, "Ibla" in data 29.11.2010, "Ragusa Ovest" in data 02.12.2010, "Marina di Ragusa" in data 02.12.2010, mentre il Consiglio di Circoscrizione "Ragusa Sud" in data 01.12.2010 ha espresso parere contrario e la Circoscrizione "San Giacomo" non ha espresso parere entro i termini previsti dal proprio regolamento;

Udita la relazione del Sindaco Nello Dipasquale;

Tenuto conto della discussione sull'argomento di che trattasi, riportata nel verbale di seduta di pari data che qui si intende richiamato;

Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 19 voti favorevoli, 4 contrari (Calabrese, Schininà, Lauretta, Martorana) e 1 astenuto (cons. Distefano Giuseppe) espressi per appello nominale dai 24 consiglieri presenti su 23 votanti, come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori: Lauretta, Galfo, Fazzino (assenti i consiglieri La Porta, Migliore, La Terra, Barrera, Arezzo Domenico, Frasca)

DELIBERA

1. di prendere atto della perimetrazione del Parco Nazionale degli Iblei e delle relative norme di salvaguardia redatte in base alle indicazioni del Tavolo Provinciale Interistituzionale.
2. di prendere in considerazione le analisi effettuate nella relazione tecnica allegata, proporre e condividere eventuali nuove valutazioni.
3. dare mandato al Dirigente e al funzionario delegato dal Sindaco di formulare gli atti in conformità alle decisioni prese e trasmettere alla Provincia Regionale di Ragusa e all'assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Preso atto dell'esito della superiore votazione, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Ing. Salvatore Giaquinta, il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività del superiore provvedimento, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. 44/91, al fine di trasmettere con urgenza alla Provincia Regionale di Ragusa la deliberazione consiliare, considerati gli accordi presi precedentemente con l'Assessorato Regionale competente;

La votazione resa per alzata e seduta da il seguente risultato: consiglieri presenti 24, votanti 23, voti favorevoli 19, contrari 4 (Calabrese, Schininà, Lauretta, Martorana) e 1 astenuto (cons. Distefano Giuseppe), come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori: Lauretta, Galfo, Fazzino (assenti i consiglieri La Porta, Migliore, La Terra, Barrera, Arezzo Domenico, Frasca).

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando l'atto immediatamente esecutivo.

Dopo le superiori votazione il Presidente pone in votazione l'Atto d'Indirizzo presentato dai consiglieri Arezzo Domenico, Frisina, Lo Destro, Di Noia, Galfo, Chiavola, Fidone, Ilardo Di pasquale, Pluchino, Di Paola, Arezzo Corrado, Firrincieli, Distefano Giuseppe, Cappello, Occhipinti, che di seguito si riporta:

Il consiglio comunale esaminata la proposta di perimetrazione di norme di salvaguardia redatta dal tavolo istituzionale presso la provincia regionale di Ragusa;

considerato che la materia correlata all'individuazione delle aree ed all'istituzione dei parchi e riserve territoriali va ascritta esclusivamente alla regione;
preso atto che esistono molteplici esempi di parchi nazionale abbandonati per la mancanza di fondi trasferiti dal ministero ;

fa voti affinché

Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione ed il Ministero per l'Ambiente vogliano prendere in considerazione l'ipotesi di trasformare il parco Nazionale in Parco Regionale degli Iblei, e fissare la sede dell'Ente Parco a Ragusa o uno dei comuni della Provincia di Ragusa.

La votazione resa per appello nominale dà il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti 20, voti favorevoli 20, assenti i consiglieri Calabrese, Schininà, La Porta, Migliore, La Terra, Barrera, Arezzo Domenico, Frasca, Laurretta, Martorana, come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Galfo e Fazzino.
L'atto d'Indirizzo viene approvato.

FB

PARTE INTEGRANTE:

Delib. di G. M. n. 501 del 26/11/2010

All: Atto d'Indirizzo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Geom. Salvatore La Rosa

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Sig. Antonio Calabrese

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Benedetto Buscema

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
..... 03 DIC. 2010 e rimarrà affissa fino al 17 DIC. 2010 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/senza osservazioni

Ragusa, li 03 DIC. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li 02 DIC. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Benedetto Buscema)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03 DIC. 2010 al 17 DIC. 2010
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03 DIC. 2010 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03 DIC. 2010 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

☐ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li 03 DIC. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to IL FUNZIONARIO C.S.
(Giuseppe Iurato)



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 98 del 02/12/2010

COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 501
del 26 NOV. 2010

OGGETTO : Presa d'atto e valutazione della proposta di perimetrazione e delle norme di salvaguardia del Parco Nazionale degli Iblei redatta in sede di tavolo istituzionale provinciale di concertazione. Proposta per il Consiglio Comunale.

L'anno duemila dieci Il giorno ventisei alle ore 13,30
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Nello Di Ferdinando
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1. dr. Rocco Bitetti	<u>si</u>	
2. geom. Francesco Barone	<u>si</u>	
3. sig.ra Maria Maifa	<u>si</u>	
4. rag. Michele Tasca		<u>si</u>
5. dr. Salvatore Roccaro		<u>si</u>
6. sig. Biagio Calvo	<u>si</u>	
7. dott. Giovanni Cosentini	<u>si</u>	
8. sig.ra Elisabetta Marino		<u>si</u>
9. ing. Salvatore Giacquinta	<u>si</u>	
10. sig. Salvatore Occhipinti	<u>si</u>	

Assiste il Segretario Generale dott. Benedetto Buscema

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 100409 /Sett. VII del 17/112010
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
- ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

All.: Terzo 1 e 2

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE INZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
26 NOV. 2010 fino al 10 DIC. 2010 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

26 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26 NOV. 2010 al 10 DIC. 2010 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26 NOV. 2010 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26 NOV. 2010 senza opposizione/con opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da servizio

26 NOV. 2010

Ragusa, li



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.
(Giuseppe Iurato)



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di G. Municipale

N° 501 del 26.11.2010

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII

Prot. n. 10040/2010 Sett. VII del 17/11/2010

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Presa d'atto e valutazione della proposta di perimetrazione e delle norme di salvaguardia del Parco Nazionale degli Iblei redatta in sede di tavolo istituzionale provinciale di concertazione.

Proposta per il Consiglio

Il Sottoscritto arch. Ennio Torrieri, dirigente del Settore VII, Assetto ed Uso del Territorio, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che la Legge n. 222 del 2007, con l'art. 26 comma 4 septies avvia l'iter di 4 parchi nazionali in Sicilia tra cui il Parco Nazionale degli Iblei;
- che l'area interessata dagli Iblei ricade nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania;
- che la Legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) rappresenta la principale normativa di riferimento per i parchi nazionali;
- che l'art. 8 della L.394/91 in merito all'Istituzione delle aree naturali protette nazionali, riporta ai commi 1 e 3 rispettivamente:
I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
- che la Legge di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei n. 222/91 cita testualmente che i 4 Parchi Nazionali Siciliani sono istituiti "d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati";
- che il medesimo art. 8 della L. 394/91 cita inoltre al comma 5 "Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6".

Considerato:

- Che alla luce di quanto sopra la Regione Siciliana, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, ha avviato tramite l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) un percorso di concertazione e partecipazione con gli enti coinvolti, ponendo in capo alle province interessate (Ragusa Siracusa e Catania) ed ai comuni capoluogo le funzione di coordinamento e raccordo territoriale.
- Che al fine di procedere con il processo partecipativo sono stati organizzati vari incontri. In prima istanza il Ministero dell'Ambiente convocava le province e i comuni interessati presso il Ministero in data 26.01.2010, riunione in cui, per il Comune di Ragusa, interveniva il Sindaco Nello Dipasquale. Successivamente in data 02.03.2010 si svolgeva un incontro tra il Presidente della Provincia di Ragusa e i sindaci dei comuni coinvolti. In data 03.03.2010 l'A.R.T.A. invitava i rappresentanti delle province e dei comuni capoluogo ad un incontro presso la sede dell'Assessorato, presentando, insieme ai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, una prima ipotesi di perimetrazione da sottoporre alla concertazione con il territorio. Si chiedeva, inoltre, la nomina di un rappresentante per il tavolo tecnico. Per il Comune di Ragusa il Sindaco Nello Dipasquale nominava il funzionario tecnico arch. Marcello Dimartino. L'ipotesi di perimetrazione proposta dall'A.R.T.A. il 03.03.2010 copre circa 48081 ha della Provincia di Ragusa e comprende l'area del tavolato ragusano fermandosi a ridosso delle città di Ragusa e Modica, interessando con una "appendice" verso sud la vallata dell'Irminio escludendo la foce, già protetta da una Riserva Regionale. L'A.R.T.A. organizzava quindi una serie di riunioni tecniche rispettivamente in data 22.03.2010, 14.04.2010, 27.04.2010, 18.05.2010, 23.09.2010 per dare indicazioni sulle modalità di zonazione di massima alle quali associare le misure di salvaguardia, discutere le varie ipotesi proposte e sciogliere eventuali dubbi sulla normativa vigente. Nel corso delle riunioni sono emerse preoccupazioni da parte dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e del Comune di Ragusa sul peso dei vincoli imposti dalla Legge 394/91, in particolare sulle ricadute che questi potrebbero avere nel tessuto produttivo del territorio interessato, con specifico riferimento all'agrozootecnica. Nella riunione del 18.05.2010 veniva proposta dall'A.R.T.A. la perimetrazione per le zone 1. Tale perimetrazione veniva messa in discussione dal Comune di Ragusa e veniva presentata e consegnata al tavolo tecnico regionale una tavola, sulle attività e le destinazioni del suolo effettivamente presenti nell'area individuata come zona 1. Parallelamente agli incontri dell'A.R.T.A., la Provincia di Ragusa organizzava una vasta serie di incontri interistituzionali con gli enti locali coinvolti rispettivamente nelle seguenti date: 02.03.2010, 19.03.2010, 26.03.2010, 09.04.2010, 16.04.2010, 08.06.2010, 27.07.2010, 05.10.2010. Altri incontri finalizzati alla presentazione di una proposta condivisa tra province si svolgevano a Siracusa rispettivamente in data 24.04.2010, 12.07.2010, 18.10.2010, 03.11.2010.
- Che nella riunione convocata dall'A.R.T.A. in data 23.09.2010 si richiedeva a tutti i presenti di presentare entro la fine di ottobre una proposta condivisa sulla perimetrazione del Parco, sulla zonazione e sulle norme di salvaguardia.

Ritenuto:

- Che a seguito di quanto emerso nel corso delle riunioni presso l'A.R.T.A., sussistono delle perplessità sulle possibili ricadute dei vincoli nel tessuto produttivo del territorio.
- Che dalla relazione del funzionario incaricato arch. Marcello Dimartino, allegata alla presente proposta, emerge un importante tessuto produttivo, legato principalmente alla agro zootecnica, che si estende in maniera uniforme su tutto l'altipiano e in particolare nei territori di Ragusa e Modica
- Che, solo nel territorio del comune di Ragusa insistono 781 aziende zootecniche pari al 30% delle aziende zootecniche di tutta la provincia.
- Che le attività agro zootecniche del tavolato Ibleo sono in stretto e inscindibile rapporto con il sistema naturale.
- Che il sistema delle aree naturali appare molto frastagliato e disomogeneo in particolare nei territori di Ragusa e Modica e che l'inclusione di tali aree all'interno del parco comporta

comunque il coinvolgimento del sistema agricolo

- Che le aree naturali della Provincia di Ragusa sono in atto soggette a regime di tutela paesaggistica e normate dal Piano Paesaggistico con il massimo livello di tutela (livello di tutela 3). La mancata inclusione nel parco non preclude dunque in tali aree la tutela delle emergenze ambientali, paesaggistiche e storico-culturali presenti.
- Che Il parco rappresenta un'entità dinamica, sia in termini culturali che territoriali ed amministrativi; una eventuale ipotesi da parte delle popolazioni di essere coinvolte potrà sempre e comunque trovare accoglimento con un futuro ampliamento della perimetrazione del parco.
- Che gli enti coinvolti, in data 05.10.2010 in sede di riunione presso la Provincia, ritenevano adeguata la proposta di perimetrazione, allegata alla presente (tavole 1 e 2), nonché le norme di salvaguardia allegate alla presente proposta.

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto;

Vista la proposta di pari oggetto n. ~~100/09~~ del ~~17.11.10~~ Del Dirigente del Settore VII, Arch. Ennio Torrieri;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 12 della L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni;
ad unanimità di voti resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Proporre al Consiglio Comunale di prendere atto della perimetrazione del Parco Nazionale degli Iblei e delle relative norme di salvaguardia redatte in base alle indicazioni del Tavolo Provinciale Interistituzionale.
2. Di prendere in considerazione le analisi effettuate nella relazione tecnica allegata, proporre e condividere eventuali nuove valutazioni.
3. Dare mandato al Dirigente e al funzionario delegato dal Sindaco di formulare gli atti in conformità alle decisioni prese e trasmetterle alla Provincia Regionale di Ragusa e all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.		Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.	
Ragusa il, <u>17-11-2010</u>	Il Dirigente <u>E. T. U.</u>	Ragusa il, <u>17-11-2010</u>	Il Dirigente <u>E. T. U.</u>
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.		Si esprime parere favorevole in ordine di legittimità.	
L'importo della spesa di € _____ Va imputata al cap. _____		Ragusa il, <u>24-11-2010</u> Il Responsabile del Servizio Finanziario <u>Benedetto Buscetta</u>	
Ragusa il, _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario		Ragusa il, <u>24-11-2010</u> Il Segretario Generale <u>Benedetto Buscetta</u>	
Motivazione dell'eventuale parere contrario:			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione </div>			

Allegati - Parte integrante:

- 1) Relazione prot. n. 99453/10 Sed. VIII
- 2) Minuta di deliberazione

Ragusa il, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 501 del 26.11.2010

SETTORE VIII

Centro Storico e Verde Pubblico
Piazza Pola

Prot. 99453

Ragusa, 15/11/2010

AL GABINETTO DEL SINDACO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

**OGGETTO: Parco Nazionale degli Iblei – relazione istruttoria sull'attività propedeutica alla
perimetrazione del Parco.**

Premessa

In data 29 Novembre 2007 con la Legge n. 222 si dà avvio all'iter di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei. La legge di riferimento L. 394/91 e lo stesso articolo di istituzione indicano un percorso di intesa e condivisione delle scelte da effettuare in merito. Alla luce di quanto sopra la Regione Siciliana, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, avviava tramite l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) l'iter di concertazione e partecipazione con gli enti coinvolti, ponendo in capo alle province interessate (Ragusa Siracusa e Catania) ed ai comuni capoluogo le funzioni di coordinamento e raccordo territoriale. In data 03.03.2010 l'A.R.T.A. invitava i rappresentanti delle province e dei comuni capoluogo ad un incontro presso la sede dell'Assessorato chiedendo la nomina di un rappresentante per il tavolo tecnico. Per il Comune di Ragusa il Sindaco Nello Dipasquale nominava il funzionario tecnico arch. Marcello Dimartino.

Quadro normativo ed iter di istituzione

La legge di riferimento in materia di parchi nazionali è la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che, all'Art. 2, cita:

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

L'art. 8 in merito all'Istituzione delle aree naturali protette nazionali, riporta inoltre:

- 1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione*
- 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.*
- 3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.*
- 4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.*
- 5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.*
- 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.*
- 7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.*

Per quanto concerne la zonazione la legge quadro prevede, con l'art. 12 comma 2 la suddivisione in 4 differenti zone a) riserve integrali, b) riserve generali orientate, c) aree di protezione d) aree di promozione economica e sociale.

La Legge 222 del 2007, con l'art. 26 comma 4 septies avvia l'iter di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei. L'articolo di legge, riportato di seguito, cita testualmente che i 4 Parchi Nazionali Siciliani sono istituiti "d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati".

4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie,

Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1.

L'area del Parco Nazionale degli Iblei interessa parte dei territori delle province di Siracusa, Ragusa e Catania.

Come stabilito dalla Legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la definitiva istituzione dei parchi sopra citati sarà emanato un decreto presidenziale contenente la perimetrazione del parco (art. 8 comma 1), una prima ipotesi di zonazione e le relative misure di salvaguardia (art. 8 comma 5), che comunque non potranno essere in contrasto con quanto previsto dalla legge quadro.

La concertazione tra gli Enti territoriali

Nei fatti, l'istituzione dei 4 Parchi Nazionali Siciliani avviene senza intesa con la Regione e senza sentire gli enti locali, almeno per quanto riguarda il Parco Nazionale degli Iblei.

Al decreto istitutivo sopracitato la Regione Sicilia con "Ricorso n. 6 del 1° febbraio 2008" si oppone sulla base dell'illegittimità costituzionale considerato che la Sicilia è una Regione a statuto speciale e che "... Pertanto nel territorio regionale non dovrebbe esser dato distinguere tra parchi nazionali e regionali, dal momento che tutta la materia correlata all'individuazione delle aree ed all'istituzione di parchi e riserve territoriali va ascritta esclusivamente alla regione stessa. ..."

Il ricorso viene rigettato dalla Corte Costituzionale dando così avvio all'istituzione dei parchi inseriti nella legge 222/2007.

È consolidato ormai che, in materia di aree naturali protette nazionali, il principio costituzionale di leale cooperazione sia alla base dell'istituzione stessa del Parco e che il parere degli enti territoriali competenti, comuni, province e regione risulta di importanza analoga al parere dello Stato. È inevitabile, oltre che auspicata, la concertazione con gli enti locali per la definizione di una perimetrazione, di una zonazione di massima e delle norme di salvaguardia che saranno parte integrante del Decreto Presidenziale di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei. Tale principio è stato ampiamente confermato in sede di tavolo regionale anche dal rappresentante del Ministero dell'Ambiente.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Regione nel mese di marzo ha attivato la concertazione per la costituzione in via definitiva del Parco Nazionale degli Iblei. Nel corso delle riunioni è stato dato

alle province il compito di organizzare la concertazione locale. È stata presentata inoltre dall'ARTA una proposta di massima estensione del parco (fig. 1) redatta sulla base di Carta Natura e sono state dettate le indicazioni per potere procedere ai lavori dei tavoli provinciali. Le indicazioni riguardano la modalità di zonazione di massima alle quali associare le misure di salvaguardia. In particolare è stata data indicazione di procedere con la perimetrazione del parco, suddividere l'area perimetrata nelle seguenti tre zone:

Zona 1: area di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, e/o storico-culturale, con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

Zona 2: area di valore naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;

Zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.

Sulla base delle tre zone sopra descritte e delle misure di salvaguardia, l'Ente Parco dovrà procedere con la redazione del Piano del Parco. Nelle zone 1 potranno essere individuate le zona A o B ai sensi dell'art. 12 della l. 394, nelle zone 2 potranno essere individuate le zone B o C, nella zona 3 potranno essere individuate le zone C o D. A tale proposito l'ARTA dà indicazione di limitare la zona 3 alle sole aree urbane. Rimane chiaro che l'interpretazione definitiva di tale zonazione verrà fatta dall'Ente Parco in sede di redazione del piano.




Fig. 1 – Proposta perimetrazione ARTA (area campita in nero) – In rosso i comuni della Provincia di Ragusa

Sulla proposta dell'ARTA è stata espressa da parte di alcuni enti la preoccupazione per le limitazioni dettate dai vincoli di tutela che ricadranno sul territorio e che riguardano soprattutto le aree agricole. Lo stesso Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha evidenziato tale problematica presentando tramite i propri tecnici i dati relativi alla presenza di aziende zootecniche nell'area degli Iblei. A seguito delle relazioni dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, l'A.R.T.A. (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente) si è fatto carico di chiedere ai tecnici del Ministero dell'Ambiente chiarimenti sulle eventuali possibilità di deroga dell'art. 12 comma 2 lettera c) della L. 394.

Successivamente l'ARTA ha presentato una ipotesi di individuazione delle zone 1. Tale ipotesi è stata messa in discussione dal Comune di Ragusa che ha presentato e consegnato al tavolo tecnico regionale una tavola, raffigurata in fig. 2, sulle attività e le destinazioni del suolo effettivamente presenti in quell'area; dalle foto aeree in scala 1:10.000, infatti, l'area, che interessava il territorio comunale di Ragusa, risultava per circa il 30% destinata a seminativi asciutti e arborati, e comprendeva al suo interno circa 25 aziende agro zootecniche.



Fig. 2 – Destinazioni d'uso nella zona I proposta dall'A.R.T.A. (in verde) per il territorio del comune di Ragusa.

La Provincia Regionale di Ragusa, sulla scorta delle indicazioni dell'A.R.T.A., ha attivato la concertazione a livello locale. Nel corso delle riunioni sono state valutate varie ipotesi tenendo conto anche delle limitazioni che potrebbero scaturire per le attività agricole e zootecniche. Si è cercato inoltre di dare continuità territoriale al Parco tenendo anche in considerazione il territorio della Provincia di Siracusa. In particolare sono state valutate opportunità e criticità che possono nascere dall'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei.

Il dibattito dei tavoli di concertazione

Il dibattito muove principalmente sulla considerazione delle ricadute, in termini di opportunità e criticità, che l'istituzione del parco avrà nei territori coinvolti.

OPPORTUNITA'	CRITICITA'
Incremento della qualità ambientale	Vincoli sul territorio
Incentivi e agevolazioni fiscali	Insufficienza di fondi statali, regionali e

	comunitari
Investimenti	Economia sostenuta solo da fondi esterni
Turismo verde e culturale	Compensare l'economia agricola con il turismo
	Maggiore complessità nella gestione del territorio

Incremento della qualità ambientale ↔ Vincoli sul territorio

L'istituzione di un Parco ha come primo obiettivo la salvaguardia delle aree naturali, ciò si compie attraverso vincoli sul territorio e sulle attività antropiche esercitate sul territorio. Tali vincoli gravano in misura differente su tutto il perimetro del Parco in funzione della zona omogenea. In primo luogo sulle aree naturali o seminaturali (a) e b) art. 12) e con vincoli meno pesanti ma pur sempre gravosi sulle aree agricole e urbane. Ciò porta ad avere, nel tempo, un incremento della qualità ambientale, di contro porta ad un immediato regime vincolistico che grava sul territorio.

Incentivi e agevolazioni fiscali ↔ Insufficienza di fondi statali, regionali e comunitari

L'articolo 7 della L. 394 prevede misure di incentivazione per le attività di supporto al parco e compatibili alle finalità dello stesso. Tali misure sono previste per le attività agricole e ricettive compatibili, opere di recupero ambientale, recupero dei centri storici e restauro di edifici ad elevato valore storico e culturale. Tali incentivi diventano però ipotetici a causa della insufficienza di fondi. Basta pensare che nel 2010 il parco Val d'Agri in Lucania (parco assimilabile a quello degli Iblei con 69.000 ha e 28 comuni coinvolti) ha avuto dallo stato fondi pari ad €. 550.000,00 appena sufficienti alla spesa ordinaria di gestione (fonte: Basilicatanet). Occorre ricordare inoltre, che i fondi comunitari saranno disponibili solo fino al 2013. Per quanto riguarda i fondi per investimenti, soprattutto nelle attività agro zootecniche, sempre più spesso si assiste ad una economia dove il valore aggiunto è rappresentato solo dai contributi.

Turismo verde e culturale ↔ Compensare l'economia agricola con il turismo

Una opportunità di rilevante interesse è rappresentata dal turismo verde e culturale, già in parte avviato con la dichiarazione dei siti Unesco degli Iblei. È una opportunità reale che tuttavia passa attraverso un Ente Parco efficiente, in grado di organizzare campagne di marketing per la promozione delle attività del Parco. Occorre comunque fare in modo che l'economia prodotta dal turismo verde possa compensare quell'economia proveniente dall'agricoltura e che sarà in parte, inevitabilmente intaccata dai vincoli del Parco.

Maggiore complessità nella gestione del territorio

L'accrescimento degli enti demandati alla gestione del territorio e quindi al rilascio di pareri e autorizzazioni, crea una maggiore complessità nella gestione che può essere superata solo con una efficiente attività amministrativa.

Dall'analisi dei punti di forza (opportunità) e dei punti di debolezza (criticità), si rileva che quasi tutti i temi trattati dipendono direttamente dalla gestione, dallo strumento di pianificazione e dalle strategie messe in atto. Su tali punti si potranno avere certezze solo dopo la fase di avviamento che in media dura anni. Per dare una idea dei tempi di redazione e approvazione dello strumento di pianificazione di un parco si riporta di seguito l'elenco relativo alle date di approvazione di piani e di istituzione di alcuni parchi.

Parco	Data di Istituzione	Data di approvazione del Piano
<u>Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi</u>	1990	2000
<u>Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga</u>	1991	2001 (delibera commissariale)
<u>Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano</u>	1991	2010
<u>Parco nazionale della Majella</u>	1991	1999
<u>Parco nazionale del Gargano</u>	1991	2010 (delibera commissariale)
<u>Parco nazionale del Pollino</u>	1993	In itinere
<u>Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna</u>	1993	2005

Dalle analisi sopra riportate si deduce che l'unica certezza con effetto immediato è rappresentata dai vincoli ricadenti nel territorio perimetrato.

Limiti e divieti nella zonazione del parco

La legge quadro (394/91) prevede all'art. 11 limiti e divieti validi per tutto il territorio del parco. Sono divieti relativi alle attività e alle opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. Vincoli più specifici gravanti in misura diversa in funzione della zona di protezione, sono indicati nell'art. 12 comma 2 della legge quadro riportato di seguito.

Art. 12 - Piano per il parco

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

- a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457;
- c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
- d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

I vincoli più gravosi sono giustamente individuati nelle aree a) *riserve integrali* e nelle aree b) *riserve generali orientate*. Tali vincoli non dovrebbero influire in maniera pesante sulle attività delle collettività locali; sono ulteriori vincoli di tutela, che vanno aggiunti a quelli già esistenti, solo nelle zone ad alta naturalità dove l'ambiente non è intaccato, se non in minima parte, dall'azione antropica dell'uomo. I vincoli delle aree c) *aree di protezione* gravano, invece, in quella parte di territorio adiacente alle aree a) e b), dove potrebbero essere presenti attività produttive in particolare quelle agro-silvo-pastorali. Il comma 2 dell'art. 12 impone per le attività presenti in zona c) due limiti che potrebbero incidere in maniera particolarmente gravosa in quei territori dove il tessuto produttivo è rappresentato dalle attività agricola e zootecnica:

... possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali ...

Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; ...

Infine sono trattate le aree *d) aree di promozione economica e sociale*. Su queste zone non esistono prescrizioni ben precise, ma sarà l'Ente Parco, attraverso il piano del parco a normare le aree *d)* in base alle finalità istitutive del parco stesso.

Il territorio della provincia di Ragusa

Nella Provincia di Ragusa, come citato dall'art.2 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, non esistono gli "ecosistemi intatti", quanto soprattutto "ecosistemi parzialmente alterati da interventi antropici". L'attività antropica ha, infatti, caratterizzato il territorio ragusano modificandolo e dandogli una forte e storica identità derivata dalla stretta e inscindibile interrelazione tra l'ambiente naturale (fisico e biotico) e l'uomo, originando strutture paesaggistiche, ambientali e culturali compenetranti; lo stretto rapporto tra l'uomo e l'ambiente si esplica soprattutto nell'uso agricolo del territorio in gran parte finalizzato, nell'area dell'altopiano ragusano, alla zootecnia. Il territorio della Provincia, inoltre, proprio per la presenza di strutture paesaggistiche di valore, risulta già vincolato per il 60% della sua estensione.

Il territorio della provincia di Ragusa ha una superficie di 1.614 kmq. 316.488 abitanti e una densità abitativa di 196 abitanti per kmq. È la provincia più piccola della Sicilia con un territorio pari al 6% della superficie della regione e una popolazione pari al 6% della popolazione siciliana.

Nella presente relazione si è scelto di porre particolare attenzione alle attività produttive della Provincia di Ragusa che rappresentano insieme alle aree naturali le valenze fondamentali della provincia stessa.

La provincia di Ragusa è la più ricca del mezzogiorno d'Italia come reddito pro-capite (Rapporto unioncamere dal 2002, al 73° posto nella graduatoria nazionale, nel gruppo delle province delle regioni centrali) per comprendere quali sono i fattori che determinano tale tendenza è stata elaborata una tabella relativa al valore aggiunto per settore economico (figg. 3 e 4).




Fig. 3 – Valore aggiunto ai prezzi base per attività economica e provincia (valori assoluti in milioni di euro s.d.i.) - Anno 2004 - Fonte:elaborazione da dati dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne




Fig. 4 – Valore aggiunto ai prezzi base per attività economica e (valori assoluti in milioni di euro s.d.i.) - Anno 2004 - Fonte:elaborazione da dati dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne

La Provincia di Ragusa ha il valore aggiunto procapite più alto della Sicilia, le attività economiche che influiscono in misura maggiore sono i servizi 71% e l'agricoltura 12% mentre industria e

costruzioni incidono rispettivamente per il 9% e l'8%. Se si considera che parte dei servizi e dell'industria è connessa direttamente con l'agricoltura si può affermare il ruolo importante del settore agro zootecnico nella provincia di Ragusa. Ciò viene ulteriormente confermato dalla tabella relativa agli occupati per attività economica.

Tavola 3.2 - Occupati per attività economica, posizione nella professione e provincia - Media 2005

PROVINCE	AGRICOLTURA		INDUSTRIA IN SENSO STRETTO		COSTRUZIONI		SERVIZI		TOTALE	
	Totale	di cui Dipendenti	Totale	di cui Dipendenti	Totale	di cui Dipendenti	Totale	di cui Dipendenti	Totale	di cui Dipendenti
<i>Valori assoluti (migliaia)</i>										
RAGUSA	19	11	12	8	11	7	66	46	107	73
TRAPANI	11	8	11	9	14	10	88	83	125	90
PALERMO	16	10	33	26	24	17	284	224	358	277
MESSINA	13	10	19	14	19	14	158	120	209	158
AGRIGENTO	16	9	10	9	13	10	85	65	124	93
CALTANISSETTA	7	5	8	7	7	6	53	41	76	59
ENNA	3	2	4	3	6	5	33	26	46	36
CATANIA	22	17	31	22	30	22	234	174	316	235
SIRACUSA	6	5	17	14	12	8	76	57	111	84
SICILIA	113	76	145	112	137	99	1.076	817	1.471	1.105
<i>Sicilia = 100</i>										
RAGUSA	16,5	14,6	8,3	7,3	7,8	7,4	6,1	5,7	7,3	6,6
TRAPANI	10,0	10,0	7,7	7,7	10,6	10,1	8,1	7,8	8,5	8,1
PALERMO	14,5	13,0	22,7	22,9	17,7	17,1	26,4	27,5	24,3	25,1
MESSINA	11,4	12,8	13,2	12,8	14,2	14,1	14,6	14,7	14,2	14,3
AGRIGENTO	14,4	12,2	6,9	7,7	9,2	10,1	7,9	7,9	8,4	8,4
CALTANISSETTA	6,2	6,4	5,7	6,3	5,3	6,2	4,9	5,0	5,1	5,3
ENNA	3,1	2,5	2,8	3,0	4,5	5,1	3,0	3,1	3,2	3,3
CATANIA	19,1	22,2	21,0	19,6	22,2	22,0	21,7	21,3	21,5	21,3
SIRACUSA	4,9	6,4	11,6	12,7	8,6	7,8	7,1	7,0	7,5	7,6

Fonte: ISTAT.

La tabella sopra riportata restituisce un quadro della occupazione in Sicilia. La provincia di Ragusa ha una percentuale alta per quanto riguarda l'agricoltura, basta pensare che il 6% del territorio siciliano dà occupazione al 16,5% del settore dell'agricoltura dell'intera regione.

La tabella, sotto raffigurata, relativa alle imprese per attività economica fa emergere che le imprese agricole in provincia di Ragusa sono con un numero alto di occupati.

Tavola 11.4 - Imprese registrate per attività economica, comune e provincia - Anno 2005

COMUNI/PROVINCE	Agricoltura, caccia e pesca	Industria in senso stretto	Costruzioni	Commercio	Alberghi e pubblici esercizi	Altri servizi	Altre imprese non classificate	Totale
<i>Dati comunali</i>								
Acale	609	44	54	258	15	81	50	1.111
Chiaramonte Gulfi	506	88	99	182	33	87	35	1.030
Comiso	782	275	429	975	67	363	234	3.125
Giarratana	115	32	32	89	10	29	5	312
Ispica	621	131	172	346	39	156	105	1.570
Modica	1.415	548	818	1.486	149	724	545	5.685
Monterosso Almo	93	20	21	69	14	24	8	249
Pozzallo	188	160	172	368	62	194	125	1.269
Ragusa	1.781	803	839	2.121	237	1.360	685	7.826
Santa Croce Camerina	565	66	60	208	36	73	27	1.035
Scicli	1.190	184	261	694	93	291	157	2.870
Vittoria	3.014	502	491	1.738	137	679	501	7.062
Non classificate	0	1	0	0	1	0	0	2
<i>Dati provinciali</i>								
RAGUSA	10.879	2.854	3.448	8.534	893	4.059	2.479	33.146
TRAPANI	19.630	4.532	4.548	12.610	1.402	5.731	3.748	52.201
PALERMO	14.269	9.385	9.444	33.766	2.776	14.724	11.200	95.564
MESSINA	8.565	7.220	9.217	22.130	2.790	10.609	4.879	65.410
AGRIGENTO	17.419	3.086	4.282	11.892	1.479	4.282	4.314	46.754
CALTANISSETTA	7.070	2.612	2.855	8.013	795	3.465	2.602	27.412
ENNA	5.521	1.371	1.726	3.761	458	1.816	852	15.505
CATANIA	19.795	10.635	11.021	34.535	2.471	15.084	8.707	102.248
SIRACUSA	8.968	3.214	3.897	9.535	1.160	5.012	3.790	35.576

Fonte: Infocamere - Unioncamere, Movimprese.

Analizzando il territorio degli Iblei e in particolare le province di Ragusa e Siracusa si possono rappresentare in base alla copertura del suolo le diverse componenti.




Fig. 5 – Superficie per tipologia di uso del suolo - Fonte dati: elaborazioni su dati Università degli Studi di Catania

Dal grafico sopra riportato si comprende la vocazione delle provincia di Ragusa verso il settore dell'agricoltura, la superficie agricola copre il 79% dell'intero territorio provinciale. La carta tematica di fig. 6 rappresenta le principali destinazioni dell'agricoltura negli iblei. Confrontando il grafico con la carta tematica si desume che la superficie agricola individuata negli iblei è caratterizzata da aree a seminativo asciutto semplice e arborato (Ragusa, Modica e parte di Giarratana) e da colture permanenti (Modica, Chiaramonte e parte di Ragusa). Le aree naturali e i boschi seminaturali che rappresentano insieme il 15% della Provincia di Ragusa e il 46% della provincia di Siracusa, appaiono, in gran parte della provincia di Ragusa, molto frastagliati e a macchia di leopardo, mentre sono più omogenee nella provincia di Siracusa e nella parte nord della provincia di Ragusa. In provincia di Ragusa l'attività zootecnica si concentra in coincidenza con le aree destinate a seminativo asciutto e arborato che si incastrano con le aree naturali e seminaturali (figg. 7 e 8). In queste aree l'agricoltura e l'attività zootecnica rivestono da sempre un notevole ruolo dal punto di vista culturale ed ambientale; gli agroecosistemi presenti concorrono in maniera determinante al mantenimento di valori elevati di biodiversità. Grazie all'attività agro zootecnica si è conservato il paesaggio caratteristico dell'altipiano Ragusano. Il presidio del territorio e la continua cura degli elementi che lo caratterizzano (muri a secco, masserie, etc.) hanno preservato queste aree dall'abbandono e dal degrado.




Fig. 6 - Principali destinazioni agricole. (in rosso i confini comunali della provincia di Ragusa) - Fonte dati: elaborazioni su dati Università degli Studi di Catania




Fig. 8 – Aziende agro zootecniche nell'altipiano Ragusano - Fonte dati: Azienda Sanitaria Provinciale




Fig. 9 - Produzione lorda vendibile ai prezzi base per provincia dei prodotti zootecnici (valori assoluti in migliaia di euro) - Anno 2004 - Fonte: Elaborazione su dati dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne

Le analisi e le carte tematiche sopra riportate dimostrano che il tessuto produttivo legato all'attività agro zootecnica, ha sicuramente una valenza fondamentale per la Provincia di Ragusa ed è spalmato in maniera uniforme nell'area degli Iblei. In particolare la produzione lorda vendibile di latte è la più alta di tutta la Sicilia pari a circa 30 milioni di euro, la produzione lorda vendibile di carne è di circa 51 milioni di euro, la seconda più alta dopo Messina. L'importanza del settore agro zootecnico della Provincia di Ragusa diventa ancora più rilevante se si considera che queste performance sono raggiunte solo da una superficie pari a meno del 6% del territorio siciliano.

Nella carta di fig. 8 si evidenzia che la maggior parte delle aziende agrozootecniche del tavolato Ragusano hanno un peso rilevante. Le aziende con più di 50 UBA (Unità Bovino Adulto), sono aziende con produzione di tipo convenzionale (non biologica) molte di queste aziende hanno già strutture e tecnologie per un tipo di produzione della linea latte a stabulazione fissa.

Influenza dei vincoli sul territorio ragusano

Accertata la presenza, nell'area degli Iblei, di un tessuto produttivo solido, anche se attaccato negli ultimi mesi dalla crisi generale che coinvolge tutte le attività produttive, occorre verificare quali effetti immediati possono nascere dai vincoli dettati dal comma 2 dell'art. 12 della Legge 394/91.

Le considerazioni del paragrafo limiti e divieti (pag. 7) relative ai due limiti evidenziati per le zone *c) aree di protezione* vanno ora calate nel contesto del tavolato degli Iblei. Il primo vincolo cita: "... possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali ..." occorre quindi capire quali sono le disposizioni per l'agricoltura biologica.

L'agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento CEE 2092/91, recepito con il D.M. 220/95. Il termine "agricoltura biologica" indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).

In agricoltura biologica si usano fertilizzanti naturali come il letame opportunamente compostato ed altre sostanze organiche compostate (sfalci, ecc.) e sovesci, cioè incorporazioni nel terreno di piante appositamente seminate.

Gli animali devono essere alimentati secondo i loro fabbisogni con prodotti vegetali ottenuti con metodo di produzione biologico, coltivati di preferenza nella stessa azienda o nel comprensorio in cui l'azienda ricade.

L'allevamento degli animali con metodo biologico è strettamente legato alla terra. Il numero dei capi allevabili è in stretta relazione con la superficie disponibile.

Sono vietati il trapianto degli embrioni e l'uso di ormoni per regolare l'ovulazione eccetto in caso di trattamento veterinario di singoli animali. L'impiego di razze ottenute mediante manipolazione genetica è vietato.

E' preferibile allevare razze autoctone, che siano ben adattate alle condizioni ambientali locali, resistenti alle malattie e adatte alla stabulazione all'aperto.

Il 100% degli alimenti deve essere di origine biologica controllata.

I limiti più gravosi determinati dai metodi di agricoltura biologica sono legati al fabbisogno alimentare degli animali e alla relazione tra superficie dell'azienda e numero di capi allevati. Nel primo caso, il reperimento di prodotti vegetali biologici per l'alimentazione degli animali, diventa un grosso limite non solo per i costi del prodotto ma anche per la sua reperibilità. Nel secondo caso si fa presente che negli allevamenti biologici il rapporto capi/superficie azienda è di due capi per ettaro. In provincia di Ragusa la dimensione media di una azienda è di 13 ha circa e i capi medi per azienda sono 41,32, si ha pertanto un rapporto capi/ettaro di 3,1. Questo rapporto aumenta se si prende in considerazione la superficie del parco delimitata dall'A.R.T.A. di ha. 161.514, in questo caso verrebbero coinvolte 948 aziende zootecniche (bovini) per un numero di bovini pari a 35.194 e un rapporto pari a 4 capi/ettaro (stima in difetto in quanto non sono state detratte le aree naturali e seminaturali). Da quanto premesso si deduce che questa norma porterebbe ad una riduzione del 50% dei capi con un considerevole calo della produzione zootecnica e dei servizi dell'indotto. La conversione al biologico verrà sofferta soprattutto dagli allevamenti con linea da latte; la frisona, razza più comune per la produzione di latte, è un animale abituato alla stabulazione fissa alimentato con diete particolari che ne aumentano la produttività, le aziende zootecniche hanno strutture adeguate a questo tipo di produzione.




Fig. 10 – Aziende con allevamenti di bovini in Provincia di Ragusa - Fonte dati: elaborazioni su dati ISTAT e Azienda Sanitaria Provinciale

Su un totale di 77.477 capi presenti nella Provincia di Ragusa il 60% è rappresentato da vacche da latte.

Il gap iniziale inevitabilmente creato dalla conversione delle aziende dovrà essere compensato dalla produzione biologica. Considerato che il valore aggiunto di molte aziende che hanno convertito la produzione da convenzionale a biologica è rappresentato solo dai contributi, questa ipotesi almeno nell'immediato diventa irrealizzabile e in ogni caso deve rappresentare una scelta per gli allevatori e non certo una imposizione.

L'altro limite evidenziato per le aree c) *aree di protezione* riguarda l'edificazione in zona c): “Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; ...”.

L'art. 31 della Legge n. 457/78 dà le definizioni alle tipologie di intervento di recupero del patrimonio edilizio:

“Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ...;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, ..., sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (22/c);

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;”.

Questo vincolo conferma la volontà da parte del legislatore di tutelare le aree *c)* con una norma robusta redatta per territori che non hanno un tessuto produttivo (legato alla terra) consolidato. Oltre alle nuove edificazioni, viene infatti proibita la stessa lettera *d)* dell'art. 31 della L. 457/78 che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Proposta di perimetrazione del Comune di Ragusa

Il comune di Ragusa si è attivato per una ricerca di informazioni e per uno studio del territorio in tutte le sue parti in modo da tenere conto nella propria proposta di tutte le componenti che intervengono sul territorio, in primo luogo della componente fondamentale della qualità ambientale e della componente fondamentale dello sviluppo, considerato, come comprovato nei paragrafi precedenti, che le attività agro-zootecniche rappresentano il fattore trainante, storico ed attuale, dello sviluppo economico e territoriale complessivo.

L'Amministrazione Comunale fin dai primi incontri del tavolo di concertazione ha assunto una posizione di estrema cautela a causa delle incertezze sulle opportunità e a causa delle possibili ricadute nel tessuto produttivo dell'altopiano ragusano per l'apposizione di nuovi vincoli. Nei paragrafi precedenti è stato dimostrato che a fronte di opportunità che sicuramente sono certe per aree in stato di abbandono, la stessa certezza non esiste per aree agricole produttive.

Considerata il rilievo della produzione agro zootecnica nella Provincia di Ragusa, in fase di istituzione del parco, l'agricoltura dovrebbe avere peso pari alla qualità ambientale e dovrebbe insieme alla tutela delle aree naturali la finalità istitutiva del Parco. La Legge quadro non tiene conto di territori come il nostro dove la politica di conservazione ambientale non può prescindere dall'agricoltura nel senso più ampio del termine. In questa fase, pertanto, la cautela è d'obbligo almeno fino a quando non si interviene sul testo stesso della Legge.

Le conclusioni di quanto esaminato nelle pagine precedenti si possono riassumere nelle seguenti considerazioni:

- L'area degli Iblei nella Provincia di Ragusa, in particolare il territorio dei comuni di Ragusa e Modica, è caratterizzata da un importante tessuto produttivo, legato principalmente alla agro zootecnia, che si estende in maniera uniforme su tutto l'altipiano;
- Le attività agro zootecniche del tavolato Ibleo sono in stretto e inscindibile rapporto con il sistema naturale, determinando una storica identità territoriale, che trova espressione nel grande valore del paesaggio agrario e naturale; tale compenetrazione è evidente anche a livello fisico, poiché le aree agricole si incuneano fino ad arrivare a ridosso delle aree naturali;
- Il sistema delle aree naturali appare molto frastagliato e disomogeneo in particolare nei territori di Ragusa e Modica; l'inclusione di tali aree all'interno del parco comporta comunque il coinvolgimento del sistema agricolo.
- L'istituzione di un parco non può prescindere da una intesa e compartecipazione di tutti gli attori coinvolti, a maggior ragione in una situazione di tale complessità, dove Enti locali e agricoltori sono interessati direttamente dal regime normativo del parco.
- Il parco rappresenta un'entità dinamica, sia in termini culturali che territoriali ed amministrativi; una eventuale ipotesi da parte delle popolazioni di essere coinvolte potrà sempre e comunque trovare accoglimento con l'ampliamento della perimetrazione del parco.

- Le aree naturali della Provincia di Ragusa sono in atto soggette a regime di tutela paesaggistica e normate dal Piano Paesaggistico con il massimo livello di tutela (livello di tutela 3). La mancata inclusione nel parco non preclude dunque in tali aree la tutela delle emergenze ambientali, paesaggistiche e storico-culturali presenti.

Sulla base di tali considerazioni l'Amministrazione Comunale ha ritenuto idoneo effettuare una perimetrazione che interessa esclusivamente la parte nord del territorio del Comune di Ragusa così come rappresentata nella tavola allegata al presente documento. Ciò anche in congruenza con le ipotesi pervenute al tavolo di concertazione dai comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana e Modica e alla perimetrazione effettuata dalla Provincia di Siracusa. L'area, di circa ha 1.373, è compresa tra l'invaso di S. Rosalia e il confine nord con i comuni di Monterosso Almo e Giarratana; comprende le aree forestali di Calaforno e Burronaci per una estensione di ha 705 e aree agricole per una estensione di ha 668. All'interno dell'area perimetrata sono state individuate, in funzione delle unità paesaggistiche identificate, due differenti zone:

- Zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale con grado di antropizzazione inesistente o limitato. La zona 1 è coincidente in gran parte con le aree forestali e si estende per una superficie di ha 670;
- Zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con grado di antropizzazione elevato. La zona 2 è individuata come area di rispetto attorno alla zona 1 e si estende per una superficie di ha 703.

Sono state inoltre redatte le misure di salvaguardia in funzione delle prescrizioni di legge, delle direttive dell'A.R.T.A., delle osservazioni emerse durante i tavoli provinciali interistituzionali e delle riunioni con la Provincia di Siracusa. La proposta di articolato sopra citata viene allegata alla presente relazione.


Allegati:

Tavola 1 - Delimitazione del Parco nel Territorio della Provincia Di Ragusa

Tavola 2 - Delimitazione del Parco nel Territorio del Comune di Ragusa

Misure di Salvaguardia

Il funzionario incaricato
(arch. Marcello Di Martino)



MISURE DI SALVAGUARDIA

DELL'ISTITUENDO PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Proposta di articolato

(CONTENENTE LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

**CONCORDATE TRA LA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA E LA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
NEL CORSO DELL'INCONTRO SVOLTOSI IN DATA 3 NOVEMBRE 2010)**

Articolo 1

Zonazione interna

Il territorio del Parco Nazionale degli Iblei, così come delimitato nella cartografia allegata, è suddiviso nelle seguenti zone:

- ☐ zona 1, di rilevante Interesse naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale, con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
- ☐ zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.

Eventuali modifiche alla zonazione sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta dell'Ente Parco.

Articolo 2

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

- ☐ la conservazione di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche e della biodiversità, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
- ☐ la difesa e/o la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
- ☐ la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali;
- ☐ la conservazione di specie animali e vegetali e degli habitat di cui alle direttive comunitarie nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- ☐ l'applicazione di metodi di gestione e di recupero ambientale idonei a valorizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali;
- ☐ il consolidamento delle condizioni di sviluppo sostenibile legate alle attività agricole e zootecniche, nonché alle connesse produzioni e;

- ☐ l'incentivazione, a fini di sostenibilità, della pianificazione ambientale per il contenimento degli impatti, il risparmio delle risorse naturali e l'utilizzo compatibile di fonti di energia rinnovabili;
 - ☐ lo sviluppo di attività economiche compatibili, con specifico riguardo al turismo ambientale, anche ai fini dell'armonizzazione dei diversi livelli di programmazione in materia di promozione del territorio e delle sue risorse;
 - ☐ la promozione della ricerca scientifica e attività di educazione e di formazione ambientale;
 - ☐ l'integrazione delle strategie e degli interventi per la protezione e la conservazione dei siti riconosciuti e inseriti nella Lista del Patrimonio dell'Umanità – World Heritage List, in applicazione della Convenzione adottata dalla Conferenza Generale dell'Unesco il 16 novembre 1972 e ratificata con legge 6 aprile 1977, n. 184.
2. Per i relativi interventi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, resta ferma la priorità nella concessione di finanziamenti statali ai comuni ed alle province il cui territorio, in tutto o in parte, è compreso nei confini del Parco Nazionale degli Iblei. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 2 è attribuito ai privati, singoli ed associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco.

Articolo 3

Vincoli

In tutto il territorio del Parco Nazionale degli Iblei restano vigenti tutti i vincoli legittimamente emanati, in ogni tempo, dalle autorità pubbliche preposte alla tutela paesaggistica e territoriale.

Del regime dei vincoli è tenuto un pubblico registro presso l'Ente Parco.

Articolo 4

Divieti generali

In tutto il territorio del Parco Nazionale degli Iblei sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietate le seguenti attività:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali fatte salve eventuali deroghe disciplinate al successivo articolo 6; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) attività di ricerca, perforazione ed estrazione di idrocarburi, liquidi e gassosi, reperibili nel sottosuolo;
- c) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- d) la modificazione del regime delle acque;

- e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati secondo le vigenti normative di settore;
- h) l'uso di fuochi all'aperto ad eccezione dei fuochi controllati per fini agricoli;
- i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Articolo 5

Divieti specifici

A motivo delle esigenze di maggior tutela del patrimonio naturale, in specifica applicazione dei divieti generali di cui al precedente articolo 4, è altresì vietato in zona 1:

- ☐ la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti per attività incompatibili con le finalità di cui al precedente articolo 2;
- ☐ la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica locale;
- ☐ la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque quando non indispensabili alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- ☐ l'apposizione di impianti pubblicitari privati;
- ☐ lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
- ☐ l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in contrasto con le prescrizioni previamente concordate tra l'Ente Parco e la Regione Siciliana.

Articolo 6

Regime autorizzativo generale

Nel quadro delle generali finalità di tutela, ferma l'osservanza di ogni altra e diversa disposizione statale e regionale regolante le specifiche materie, nel territorio del Parco Nazionale degli Iblei sono sottoposte ad autorizzazione dell'Ente Parco le seguenti attività:

- ☐ l'introduzione di specie compatibili connesse ad attività agricole e zootecniche previo parere obbligatorio della Regione Siciliana;
- ☐ le attività di cui alle lettere d) e f) di cui al precedente articolo 4, fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, del precedente articolo 4;

- ☐ gli interventi sulle specie floro-faunistiche per fini di studio e di ricerca, anche in deroga al divieto di cui al precedente articolo 4, lettera a);
- ☐ i prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, per il mantenimento degli equilibri ecologici, in osservanza delle disposizioni di legge anche programmati in collaborazione con le associazioni venatorie;
- ☐ i prelievi di materiale di interesse geologico e paleontologico eseguiti per finalità di studio e di ricerca;
- ☐ gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonché i rimboschimenti da effettuarsi, in ogni caso, con impiego di specie autoctone;
- ☐ i piani forestali, fatta eccezione per gli interventi direttamente gestiti dalle competenti strutture della Regione Siciliana previa comunicazione all'Ente Parco;
- ☐ l'esecuzione di piani di coltivazione, dismissione, e recupero di cave, miniere e discariche in esercizio, fino ad esaurimento delle relative autorizzazioni o, comunque, fino alla cessazione della relativa attività;
- ☐ la realizzazione di opere ed impianti tecnologici, previo accertamento delle compatibilità ambientali e della correlata incidenza in funzione della morfologia del suolo, del paesaggio e degli equilibri ecologici;
- ☐ la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, tanto pubblici che privati, per ogni finalità e destinazione;
- ☐ il campeggio in aree non appositamente attrezzate;
- ☐ il transito di mezzi motorizzati, motivato da straordinarie esigenze di mobilità non altrimenti fronteggiabili, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, nonché da sentieri, mulattiere, vie private, etc., fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;
- ☐ la costruzione in zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate con materiali e secondo tipologie tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
- ☐ qualunque intervento finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e della macchia mediterranea;
- ☐ qualunque eventuale deroga ai divieti generali e specifici di cui ai precedenti articoli 4 e 5 motivata da ragioni eccezionali ed urgenti.

L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad individuare le attività che non necessitano del procedimento autorizzativo in ragione della modesta entità e dell'irrilevanza dell'impatto

ambientale, ivi incluso il pascolo, la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civili e delle consuetudini locali.

L'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nel territorio del Parco, deve essere preceduta dal parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti e nelle zone di cui alle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera, all'interno dei confini del Parco, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i Comuni trasmettono all'Ente Parco, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione generale sullo stato dei lavori. Decorso trenta giorni dal regolare e completo ricevimento della predetta documentazione, il parere dell'Ente Parco si intende espresso favorevolmente.

Articolo 7

Regime autorizzativo in zona 1

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nella zona 1 del Parco Nazionale degli Iblei sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:

- ☐ la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, e la ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- ☐ i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale: è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
- ☐ le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo, previa intesa con la Regione Siciliana, le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;
- ☐ la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante accordi con le altre amministrazioni al fine della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa.

In luogo dell'autorizzazione, è richiesta la preventiva comunicazione all'Ente Parco per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Articolo 8

Regime autorizzativo in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 del Parco Nazionale degli Iblei si applicano comunque le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del Presidente della Giunta regionale.
2. Il parere obbligatorio di cui al comma che precede, così come ogni diverso regime autorizzativo, è escluso limitatamente ai territori su cui insistono i centri storici la cui delimitazione sia stata previamente definita dai comuni interessati e comunicata all'Ente Parco.
3. Si intendono autorizzate le attività agricole e zootecniche, incluse le connesse produzioni e lavorazioni, svolte in osservanza delle disposizioni nazionali, regionali e comunitarie. Eventuali specifiche discipline, ferma la finalità di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettera f), possono essere concordate tra Ente Parco e Regione Siciliana sentite le associazioni di categoria.
4. L'Ente Parco e la Regione Siciliana elaborano e sottoscrivono accordi ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante accordi con le altre amministrazioni ai fini della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa.

Articolo 9

Sorveglianza

La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 del presente decreto è affidata al Corpo Forestale della Regione Siciliana nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, all'Arma dei Carabinieri ed alle altre Forze di polizia, o ad esse equiparate, i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

E' consentito il ricorso ad associazioni accreditate, mediante accordi convenzionali, per finalità di ausilio e supporto all'attività di sorveglianza ed informazione agli utenti e visitatori.